



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto di Istruzione Superiore "Paolo Savi"

Istituto Tecnico Economico - Liceo Scientifico - Istituto Professionale Odontotecnico

Istruzione degli Adulti – Casa Circondariale

Sede uffici di dirigenza e segreteria: V.le R. Capocci, 36 - 01100 Viterbo

Sede di Tuscania: P.zza G. Mazzini, 7 – 01017 Tuscania

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "P. SAVI"-VITERBO
Prot. 0012806 del 09/10/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 64 del 09.09.2026

Approvato con delibera del Consiglio d'istituto

Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Modalità di svolgimento delle riunioni.....	2
Art. 3 – Convocazione della seduta	2
Art. 4 – Identificazione e accesso mediante SPID o CIE.....	3
Art. 5 – Verifica della presenza e partecipazione	3
Art. 6 – Luogo e condizioni del collegamento.....	4
Art. 7 – Protezione dei dati personali e riservatezza.....	4
Art. 8 – Operazioni di voto	5
Art. 9 – Voto palese	5
Art. 10 – Voto a scrutinio segreto	5
Art. 11 – Malfunzionamenti e interruzioni	6
Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute e delle votazioni.....	6
Art. 13 – Conservazione della documentazione.....	6
Art. 14 – Piattaforme e sistemi utilizzabili	6
Art. 15 – Obblighi dei partecipanti	6
Art. 16 – Disposizioni finali.....	7

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e secondo i criteri e le modalità definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Nota prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e con il relativo Allegato tecnico recante "Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche". Esso disciplina lo svolgimento a distanza, in tutto o in parte, delle attività collegiali di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del medesimo CCNL che rivestono carattere deliberativo, nonché le relative operazioni di voto
2. Il ricorso alle riunioni a distanza è finalizzato a favorire la semplificazione organizzativa, una più efficace gestione dei tempi di lavoro e degli spostamenti, nonché una migliore conciliazione tra attività lavorativa e vita personale, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena partecipazione dei componenti, l'efficacia dell'azione collegiale e la qualità delle relazioni professionali.
3. Le riunioni a distanza si svolgono esclusivamente mediante le piattaforme e gli strumenti digitali individuati dall'Istituto. I partecipanti sono tenuti a utilizzare tali strumenti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le piattaforme e le modalità di svolgimento individuate dall'Istituto assicurano, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni ministeriali vigenti:
 - a. l'identificazione certa e univoca dei partecipanti;
 - b. la verifica della presenza e dei quorum;
 - c. l'effettiva possibilità di partecipare alla discussione;
 - d. il carattere personale e univoco del voto;
 - e. la tracciabilità del voto palese;
 - f. l'effettiva e irreversibile segretezza del voto, quando prevista;
 - g. la sicurezza, l'integrità e la verificabilità delle operazioni;
 - h. la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate;
 - i. la corretta verbalizzazione e conservazione delle evidenze relative alle sedute e alle votazioni.
5. Lo svolgimento della seduta a distanza non modifica le competenze dell'organo collegiale, i quorum costitutivi e deliberativi e le altre disposizioni che ne regolano il funzionamento.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni disciplinate dal presente Regolamento possono svolgersi interamente a distanza oppure in modalità mista, con una parte dei componenti presente presso uno o più locali dell'Istituto e una parte collegata a distanza.
2. In caso di svolgimento in modalità mista, l'Istituto mette a disposizione dei componenti che partecipano in presenza locali dotati di attrezzature idonee a garantire la piena interazione tra tutti i partecipanti. Le attrezzature consentono ai componenti presenti di vedere e ascoltare i partecipanti collegati a distanza e, a questi ultimi, di vedere e ascoltare i componenti presenti. A tutti i componenti sono garantite, indipendentemente dalla modalità di partecipazione, le medesime possibilità di intervenire nella discussione e di partecipare alle operazioni di voto.
3. Nelle sedute svolte in modalità mista, anche i componenti presenti nei locali dell'Istituto esprimono il proprio voto mediante la medesima piattaforma utilizzata dai componenti collegati a distanza, utilizzando un proprio dispositivo idoneo oppure, ove necessario, un dispositivo messo a disposizione dall'Istituto nei locali in cui si svolge la riunione.

Art. 3 – Convocazione della seduta

1. La convocazione indica la data e l'ora della riunione, l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento a distanza o, ove prevista, in forma mista.

4. Le indicazioni necessarie per l'accesso alla piattaforma sono comunicate ai componenti attraverso i canali istituzionali individuati dall'Istituto quali posta elettronica, bacheca del registro elettronico...
5. I collegamenti, gli inviti e le altre informazioni di accesso alla seduta sono riservati ai soggetti aventi diritto e non possono essere comunicati o inoltrati a terzi.
6. La documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è resa disponibile attraverso gli strumenti istituzionali individuati dall'Istituto quali posta elettronica, bacheca del registro elettronico...

Art. 4 – Identificazione e accesso mediante SPID o CIE

1. La partecipazione alle riunioni a distanza e l'accesso alle relative operazioni di voto sono consentiti esclusivamente previa identificazione del partecipante mediante SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
2. L'autenticazione mediante SPID o CIE costituisce la modalità adottata dall'Istituto per garantire la corrispondenza univoca tra l'identità digitale utilizzata per l'accesso e il soggetto avente diritto a partecipare alla seduta e alle relative votazioni.
3. L'identità digitale è strettamente personale. È vietato consentirne l'utilizzo a terzi o effettuare l'accesso alla seduta o alle operazioni di voto per conto di altro componente dell'organo collegiale.
4. L'identificazione mediante SPID o CIE è finalizzata ad accertare l'identità del partecipante e il relativo diritto a partecipare e a votare. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, la piattaforma è configurata in modo da non consentire l'associazione tra l'identità del votante e il voto espresso.
5. Ciascun partecipante è tenuto a verificare, con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione, il corretto funzionamento della connessione internet, del dispositivo utilizzato, della webcam, del microfono e degli strumenti necessari per l'accesso alla piattaforma. È altresì tenuto ad accedere alla piattaforma almeno 5 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della seduta, in modo da completare in tempo utile le procedure di autenticazione e verificare il corretto funzionamento del collegamento.

Art. 5 – Verifica della presenza e partecipazione

1. All'inizio della seduta, la presenza dei componenti e la sussistenza del quorum necessario per la valida costituzione dell'organo sono verificate mediante il sistema di appello messo a disposizione dalla piattaforma. Le risultanze dell'appello sono utilizzate per l'individuazione dei partecipanti e degli aventi diritto al voto.
2. Le entrate e le uscite dei partecipanti nel corso della seduta devono essere dichiarate e rilevate dalla piattaforma o comunque documentate, in modo da consentire la verifica del numero dei presenti e degli aventi diritto al voto al momento di ciascuna deliberazione.
3. Il partecipante è tenuto a mantenere attiva il collegamento per tutta la durata della propria partecipazione alla seduta.
4. Il partecipante è tenuto a mantenere attiva la webcam per tutta la durata della propria partecipazione alla seduta, al fine di consentire la verifica della presenza e dell'effettiva partecipazione ai lavori.
6. Eventuali interruzioni del collegamento o malfunzionamenti tecnici che impediscano di seguire la discussione o di partecipare alle operazioni di voto devono essere tempestivamente segnalati.
7. Qualora un partecipante preveda di non disporre, per il giorno della seduta, di una connessione o delle dotazioni tecniche idonee a consentire la regolare partecipazione a distanza, è tenuto a comunicarlo all'Istituto entro le ore 9:00 del giorno precedente la seduta. In tal caso, l'Istituto ne assicura la partecipazione in presenza presso i propri locali, secondo le modalità previste per lo svolgimento delle riunioni in modalità mista.

5. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, assicura il regolare svolgimento della seduta e verifica, prima di ciascuna votazione, la permanenza delle condizioni necessarie alla validità della deliberazione.

Art. 6 – Luogo e condizioni del collegamento

1. La partecipazione a distanza costituisce a tutti gli effetti partecipazione a una riunione istituzionale. Ciascun componente è pertanto tenuto ad assicurare condizioni ambientali compatibili con la natura dell'attività svolta e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate. Il partecipante, pertanto, deve scegliere una postazione che gli consenta di seguire stabilmente i lavori, intervenire nella discussione e partecipare alle votazioni senza compromettere la riservatezza o il regolare svolgimento della riunione.
2. Il collegamento deve avvenire esclusivamente da un ambiente chiuso (indoor), idoneo a garantire la riservatezza della riunione e a impedire che soggetti estranei possano ascoltare, vedere o comunque venire a conoscenza dei contenuti trattati. Non è pertanto consentito partecipare alla riunione da luoghi pubblici o aperti al pubblico, spazi esterni, mezzi di trasporto o altri ambienti nei quali non sia possibile garantire un adeguato livello di riservatezza. Per motivi di sicurezza stradale, inoltre, è tassativamente vietato collegarsi o partecipare alla riunione durante la guida di qualsiasi veicolo.
3. Qualora, per cause di forza maggiore o comunque per circostanze non evitabili, nell'ambiente dal quale avviene il collegamento non sia possibile allontanare le altre persone presenti, il partecipante deve obbligatoriamente:
 - a. utilizzare auricolari o cuffie;
 - b. posizionare il dispositivo in modo che lo schermo non sia visibile a terzi;
 - c. adottare ogni ulteriore accorgimento necessario affinché le persone presenti non possano ascoltare gli interventi, leggere documenti o visualizzare dati e informazioni trattati durante la seduta.

Gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) non si applicano nei confronti delle persone presenti nel medesimo locale che siano anch'esse componenti dell'organo collegiale e partecipino alla stessa riunione, fermo restando l'obbligo di impedire a eventuali ulteriori soggetti estranei di ascoltare o prendere visione dei contenuti della seduta.

4. Qualora vengano meno le condizioni previste dal presente articolo, il partecipante deve sospendere la propria partecipazione alla seduta e può riprenderla soltanto dopo aver ripristinato le condizioni richieste.

Art. 7 – Protezione dei dati personali e riservatezza

1. Le riunioni a distanza e le relative operazioni di voto si svolgono nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni adottate dall'Istituto.
2. I partecipanti sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui dati personali e sulle informazioni di cui vengano a conoscenza durante la seduta, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti studenti, famiglie e personale.
3. È vietato consentire a persone estranee alla riunione di assistere, ascoltare o prendere conoscenza, anche occasionalmente, dei lavori dell'organo collegiale.
4. È vietato comunicare o diffondere a terzi link di accesso, documenti riservati, credenziali, schermate, informazioni o altri contenuti acquisiti durante la seduta.
5. È vietato effettuare registrazioni audio o video, fotografie, screenshot o altre forme di acquisizione dei contenuti della riunione, salvo che la registrazione sia espressamente prevista e autorizzata dall'Istituto nel rispetto della normativa vigente.
6. I dispositivi utilizzati per la partecipazione devono essere adeguatamente protetti e utilizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e delle istruzioni impartite dall'Istituto.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. Le votazioni a distanza sono effettuate esclusivamente attraverso il sistema di voto individuato dall'Istituto, preventivamente verificato sotto il profilo tecnico e organizzativo.
2. Il sistema di voto adottato dall'Istituto assicura l'identificazione degli aventi diritto, l'univocità del voto, la corretta registrazione delle espressioni di voto e la verificabilità dell'esito, secondo le caratteristiche proprie del voto palese o segreto. In particolare, il sistema di voto garantisce che:
 - a. votino esclusivamente i soggetti aventi diritto;
 - b. ciascun avente diritto possa esprimere un solo voto;
 - c. il voto espresso sia registrato correttamente e non possa essere successivamente modificato;
 - d. sia possibile verificare l'esito della votazione;
 - e. siano rispettati i quorum e le altre regole previste per la specifica deliberazione.
3. Ciascun partecipante deve esprimere personalmente il proprio voto utilizzando esclusivamente la piattaforma e le modalità indicate dall'Istituto. È vietato consentire ad altri di votare mediante la propria identità digitale o esprimere il voto per conto di altro componente.
4. Prima dell'apertura della votazione, il Presidente verifica il numero dei presenti e degli aventi diritto al voto.
5. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura della votazione e ne comunica l'esito all'organo collegiale.

Art. 9 – Voto palese

1. Nelle votazioni a voto palese il sistema garantisce la piena tracciabilità dell'espressione di voto, consentendo di associare in modo certo ciascun votante alla scelta espressa.
2. Il sistema garantisce l'univocità del voto, impedendo che il medesimo soggetto possa votare più di una volta nella stessa votazione.
3. Il sistema di voto documenta:
 - a. l'oggetto della votazione;
 - b. gli aventi diritto;
 - c. i partecipanti alla votazione;
 - d. il voto espresso da ciascun partecipante;
 - e. il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti;
 - f. l'esito finale della votazione.
4. Le evidenze necessarie alla verbalizzazione sono rese disponibili al Presidente e al Segretario.

Art. 10 – Voto a scrutinio segreto

1. Quando la normativa o le regole di funzionamento dell'organo prevedono il voto segreto, la votazione può essere effettuata a distanza esclusivamente attraverso un sistema tecnicamente idoneo a garantirne l'anonimato effettivo, irreversibile e verificabile. A tal fine, il sistema deve assicurare una separazione strutturale tra la fase di identificazione e autenticazione e quella di espressione del voto.
2. Il sistema è realizzato in modo tale che nessun soggetto, compresi gli amministratori di sistema, il personale dell'Istituto, il fornitore del servizio o altri soggetti tecnicamente abilitati, possa accedere a informazioni che consentano, direttamente o indirettamente, di ricostruire l'associazione tra il singolo votante e il voto espresso.
3. Il sistema documenta:
 - a. il numero degli aventi diritto;
 - b. il numero dei votanti;
 - c. l'univocità della partecipazione al voto;
 - d. il risultato complessivo della votazione;

senza compromettere in alcun modo la segretezza delle singole espressioni di voto.

Art. 11 – Malfunzionamenti e interruzioni

1. Qualora si verificano problemi tecnici che interessino uno o più partecipanti, il Presidente ne valuta la rilevanza ai fini della regolare prosecuzione della seduta.
2. Qualora il malfunzionamento impedisca di accertare il quorum, di garantire l'effettiva partecipazione degli aventi diritto o di assicurare la regolarità di una votazione, il Presidente sospende le relative operazioni.
3. Qualora durante una votazione si verifichi un malfunzionamento tale da non consentire di garantire l'integrità, l'univocità, la segretezza, ove prevista, o la verificabilità del voto, il Presidente interrompe la votazione. La votazione interrotta può essere ripetuta soltanto dopo il ripristino delle condizioni necessarie alla sua regolarità.
4. Le anomalie rilevanti e le eventuali decisioni assunte dal Presidente sono riportate nel verbale.

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute e delle votazioni

1. Della seduta a distanza è redatto verbale secondo le disposizioni previste per il relativo organo collegiale.
2. Il verbale dà atto della modalità di svolgimento della riunione e riporta gli elementi necessari a documentarne la regolare costituzione e lo svolgimento.
3. Per ciascuna votazione il verbale riporta l'oggetto della deliberazione, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, la natura palese o segreta della votazione e il relativo esito.
4. Nel caso di voto palese, sono conservate le evidenze necessarie a documentare la regolarità delle operazioni e la riconducibilità delle espressioni di voto ai rispettivi votanti.
5. Nel caso di voto segreto, sono conservate esclusivamente le evidenze necessarie a documentare la regolarità e l'esito complessivo della votazione, senza che sia possibile ricostruire l'associazione tra il votante e il voto espresso.

Art. 13 – Conservazione della documentazione

1. I verbali, gli esiti delle votazioni e le altre evidenze documentali relative allo svolgimento delle sedute sono acquisiti e conservati dall'Istituto secondo la normativa vigente in materia di gestione e conservazione dei documenti informatici.
2. La documentazione deve essere conservata in modo da garantirne autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo.
3. Sono conservati esclusivamente i dati e le informazioni necessari alla documentazione della seduta e delle deliberazioni adottate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

Art. 14 – Piattaforme e sistemi utilizzabili

1. Le riunioni e le operazioni di voto si svolgono esclusivamente mediante le piattaforme e i sistemi individuati dall'Istituto e comunicati ai partecipanti.
2. Non è consentito utilizzare, per lo svolgimento della seduta o delle operazioni di voto, piattaforme, applicazioni, sistemi di videoconferenza o strumenti di votazione diversi da quelli autorizzati dall'Istituto.
3. I partecipanti sono tenuti a utilizzare le piattaforme e i sistemi messi a disposizione dall'Istituto nel rispetto del presente Regolamento e delle istruzioni tecniche e organizzative ricevute.

Art. 15 – Obblighi dei partecipanti

1. Ciascun partecipante è personalmente responsabile del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. In particolare, il partecipante è tenuto a:
 - a. accedere esclusivamente mediante la propria identità SPID o CIE;
 - b. verificare preventivamente il corretto funzionamento della connessione e dei dispositivi necessari e accedere alla piattaforma almeno 5 minuti prima dell'orario di convocazione;
 - c. mantenere attiva la webcam per tutta la durata della propria partecipazione alla seduta, al fine di consentire la verifica della presenza e dell'effettiva partecipazione ai lavori;
 - d. partecipare alla riunione esclusivamente da un ambiente chiuso (indoor), idoneo a garantire la riservatezza. Conseguentemente, anche per ragioni di sicurezza stradale, è tassativamente vietato collegarsi o partecipare alla riunione durante la guida di qualsiasi veicolo;
 - e. utilizzare cuffie o auricolari in presenza di soggetti estranei alla riunione;
 - f. impedire ai soggetti estranei alla riunione la visione dello schermo;
 - g. non condividere link, documenti o informazioni riservate;
 - h. non effettuare registrazioni, fotografie o screenshot non autorizzati;
 - i. esprimere personalmente il proprio voto;
 - j. rispettare la segretezza delle votazioni quando prevista;
 - k. segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici;

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti, il Regolamento d'Istituto e le disposizioni che regolano il funzionamento dello specifico organo collegiale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dell'organo competente e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
3. Il presente Regolamento è soggetto a successive modifiche e integrazioni.